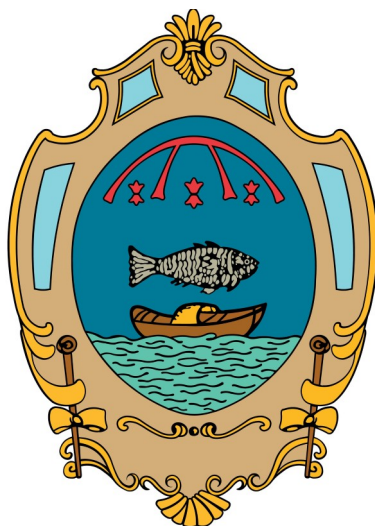




REGOLAMENTO

PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

(artt. 34 e 35 dello Statuto Comunale)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.1996

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18.11.1997

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25.11.2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21.11.2024

Indice generale

ART. 1 ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.....	3
ART. 2 FINALITÀ E FUNZIONI DELLA CONSULTA.....	3
ART. 3 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.....	3
ART. 4 REQUISITI PER RICOPRIRE LA CARICA DI COMPONENTE DELLE CONSULTE FRAZIONALI.....	3
ART. 5 ORGANO COMPETENTE ALLA NOMINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.....	4
ART. 6 MODALITÀ PER LA NOMINA DELLE CONSULTE FRAZIONALI.....	4
ART. 7 DURATA.....	4
ART. 8 DECADENZA E DIMISSIONI.....	5
ART. 9 ADEMPIMENTI I SEDUTA: ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO.....	5
ART. 10 CONVOCAZIONE.....	5
ART. 11 VALIDITÀ DELLE SEDUTE.....	6
ART. 12 COMPITI DELLE CONSULTE FRAZIONALI DI ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E CITTADINI.....	6
ART. 13 CONFERENZA DELLE CONSULTE.....	7
ART. 14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.....	7

ART. 1 ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione della cittadinanza all'Amministrazione locale, il Comune di Baricella istituisce le Consulte di frazione. Queste ultime sono composte dai rappresentanti della popolazione residente o dai cittadini che possiedono una sede individuale di attività nel territorio comunale.
2. Ogni Consulta di Frazione è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti.

ART. 2 FINALITÀ E FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. Le Consulte di Frazione sono organismi di partecipazione popolare con finalità di:
 - promozione di occasioni di incontro di socializzazione e aggregazione fra gli abitanti del territorio;
 - organizzazione e/o collaborazione a iniziative ricreative quali a titolo di mero esempio le feste di frazione;
 - promozione e organizzazione di iniziative di cura del proprio ambito territoriale.

A tali scopi la Consulta di Frazione intrattiene e sviluppa anche rapporti di collaborazione e confronto con le associazioni, gruppi di volontariato ed altre realtà sociali presenti nel territorio.

2. La Consulta, oltre ad essere un organo collegiale con funzioni di rappresentanza della cittadinanza di ogni frazione del territorio comunale, è altresì un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni propositive, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.

ART. 3 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

1. Le Consulte di Frazione del Comune di Baricella individuate dall'Amministrazione secondo un criterio di omogeneità territoriale rispettano oggi le tre frazioni e sono: San Gabriele – Mondonuovo, Boschi e Passo Segni, per ciascuna di esse viene costituita una consulta.

ART. 4 REQUISITI PER RICOPRIRE LA CARICA DI COMPONENTE DELLE CONSULTE FRAZIONALI

1. Sono eleggibili a membri delle Consulte frazionali i cittadini residenti in una delle frazioni, o che abbiano un'attività sul territorio, che ne facciano richiesta.
2. Possono candidarsi i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data di scadenza dell'avviso per la nomina delle Consulte frazionali.
3. Non possono far parte delle Consulte frazionali:
 - i consiglieri comunali;
 - i dipendenti comunali;
 - i consiglieri provinciali e regionali;

- coloro che non hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, ad esclusione del requisito della maggiore età.
4. La carica di Componente delle Consulte di frazione è a titolo gratuito.

ART. 5 ORGANO COMPETENTE ALLA NOMINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

1. I Consultori vengono nominati dal Consiglio Comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, tra i cittadini che hanno inviato la loro candidatura. Nello specifico, si prediligeranno i candidati designati da Associazioni che operano stabilmente sul territorio comunale e i cittadini particolarmente attivi sul territorio dal punto di vista socio-culturale.
2. Le candidature pervenute all'Amministrazione Comunale per la nomina a membro delle consulte una volta istruite dal settore competente al fine della loro ammissibilità andranno a costituire un Albo, anche ai fini di eventuali nuove nomine nel corso del mandato. L'Albo si costituisce ad ogni nuovo mandato.

ART. 6 MODALITÀ PER LA NOMINA DELLE CONSULTE FRAZIONALI

1. La Giunta Comunale entro 30 giorni dal proprio insediamento, provvede ad approvare un avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di consultore di frazione.
2. L'avviso de quo definirà le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione delle candidature dei singoli cittadini interessati ad essere eletti quali componenti delle consulte di interesse ovvero la presentazione delle candidature dei cittadini che appartengono ad Associazioni culturali, sindacali, economiche, ricreative, sportive del territorio.
L'associazione, unitamente alla candidatura del cittadino, dovrà specificare:
 - l'attività svolta dall'Associazione sul territorio;
 - il nominativo del Presidente;
 - l'elenco dei Soci;
 - lo Statuto dell'associazione.
3. Approvato dalla Giunta Comunale l'Avviso, sopra alinea, verrà pubblicato per 30 gg. all'Albo pretorio on line del Comune, ed avrà eventuali ulteriori modalità di diffusione e pubblicità ritenute adeguate e opportune al fine di darne la massima conoscenza;
4. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, l'ufficio competente provvederà ad effettuare le verifiche istruttorie sulle candidature pervenute predisponendo una lista nominativa per ciascuna delle consulte individuate nel territorio che andranno così a costituire l'Albo.
5. L'Albo diviso per liste di frazione viene così trasmesso alla Conferenza dei capigruppo di cui all' art. 5 del presente documento per gli adempimenti di competenza.

ART. 7 DURATA

1. Le Consulte entrano in carica all'atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e restano in carica per tutta la durata dello stesso, in particolar modo espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, anche le Consulte di frazione cessano il loro mandato.

ART. 8 DECADENZA E DIMISSIONI

1. I componenti delle Consulte decadono dalla carica per i seguenti motivi:
 - perdita dei requisiti necessari per essere eletto a Componente delle Consulte;
 - assenza ingiustificata in 3 sedute consecutive;
 - dimissioni volontarie.
2. Nel caso in cui si verificassero i casi sopra specificati, su segnalazione dei consultori, il Consiglio Comunale procede alla surroga con un nuovo componente, individuandolo nell'albo corrente con le procedure e modalità previste dall'art. 5.

ART. 9 ADEMPIMENTI I SEDUTA: ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. La I Seduta delle Consulte di Frazione viene convocata dal Sindaco o suo delegato.

I componenti della Consulta eleggono, nella prima seduta, al loro interno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima seduta si procede nella seconda seduta con la nomina del Presidente a maggioranza semplice dei presenti.

Quest'ultimo presiederà le Sedute della Consulta.

2. Il Presidente nomina, tra i Componenti della Consulta, il Vicepresidente e il Segretario.
3. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco, previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso.
In caso di assenza del Segretario le funzioni vengono svolte dal componente più giovane d'età.

ART. 10 CONVOCAZIONE

1. La Consulta è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno due volte l'anno con avvisi scritti da far pervenire nelle modalità ritenute opportune, con predilezione degli

strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima;

2. L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente anche su eventuali proposte da parte dei componenti della consulta stessa;
3. L'ordine del giorno allegato alla convocazione viene altresì trasmesso nei medesimi termini al Sindaco e all'assessore interessato rispetto agli argomenti iscritti all'ODG;
4. La convocazione e l'ODG troverà giusta pubblicità in un'area dedicata sul sito istituzionale del Comune di Baricella;
5. Il Comune mette a disposizione i locali per le riunioni delle consulte.

ART. 11 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Consulte sono pubbliche.
2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. La riunione è presieduta dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.
4. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il verbale sottoscritto viene trasmesso con le stesse modalità di presentazione dell'ODG al Sindaco per l'eventuale esame all'organo competente.

ART. 12 COMPITI DELLE CONSULTE FRAZIONALI DI ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E CITTADINI

1. Alle Consulte di frazione vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - esprimere su richiesta dell'amministrazione comunale pareri di natura non vincolante, in merito a progetti, servizi e o altre attività di particolare impatto e rilievo per la frazione come a titolo di mero esempio:
 - approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti;
 - piani di viabilità e piani commerciali;
 - particolari progetti preliminari di lavori pubblici;
 - istituzione, modifica, sospensione o cessazione di pubblici servizi;
 - proporre questioni e problematiche attinenti il proprio ambito territoriale
2. Le proposte delle Consulte frazionali verranno presentate al Sindaco il quale, dopo averle esaminate a seconda dei temi e delle diverse competenze, deciderà se trattenerle a sé ovvero se sottoporle all'attenzione della Giunta o delle Commissioni Consiliari per una preliminare valutazione e successivo inoltro al settore competente dell'amministrazione per l'eventuale istruttoria tecnica.

Delle decisioni degli organi deliberanti dell'Amministrazione sarà data contezza alla Consulta.

Delle proposte che intende trattenere a sé il Sindaco, entro 30 giorni dalla presa in carico,

riscontra alla Consulta interessata ovvero convoca il presidente della consulta per avviare un approfondimento e o chiarimento con l'eventuale coinvolgimento dell'assessore di riferimento.

ART. 13 CONFERENZA DELLE CONSULTE

1. Almeno una volta l'anno, il Sindaco convoca la Conferenza delle Consulte nelle persone dei Presidenti.

ART. 14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

1. Le spese per il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio Comunale nei limiti delle disponibilità finanziarie possibili.